

E-fattura al bivio della liquidazione del 18 febbraio

IMPOSTE INDIRETTE

Possibile «asimmetria» tra il soggetto che emette e quello che riceve

In caso di errori si può rimediare con gli sconti del ravvedimento

Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Tra sette giorni esatti, lunedì 18 febbraio, scade il termine per la prima liquidazione Iva mensile del 2019 (il 16 cade di sabato e scatta quindi la proroga di legge). Si tratta della prima occasione in cui gli operatori sono chiamati a determinare il saldo a credito/debito per operazioni documentate, in gran parte, con fattura elettronica. Avvicinandosi la scadenza, è allora bene fare ordine, visti i numerosi dubbi degli operatori, come dimostrano i quesiti pervenuti al Forum di Telefisco.

Le fatture emesse

Stante la "moratoria" disposta dall'articolo 10 del Dl 119/2018, entrano nel calcolo tutte le fatture trasmesse al Sistema d'interscambio (Sdi) entro lunedì 18 febbraio. Sono comprese anche quelle oggetto di un precedente invio e che, pur essendo state scartate dallo Sdi, sono ritrasmesse al sistema entro 5 giorni seguendo una delle modalità individuate dalla circolare 13/E/2018.

Quando l'invio è effettuato a ridosso dell'ultimo giorno utile, potrebbe accadere che lo scarto sia comunicato oltre la data per la liquidazione o che, pur essendo esso pervenuto entro detto termine, i cinque giorni per il rinvio portino a eseguire la trasmissione dopo la scadenza per la liquidazione. In questi casi, occorre comunque tenere conto dell'imposta dovuta, ancorché la fattura sia ritrasmissa allo Sdi dopo il ter-

mine di liquidazione. La fattura ritrasmissa, infatti, è sempre quella originaria, visto che il sistema ne tiene memoria.

In assenza d'indicazioni contrarie, il termine del 18 febbraio deve valere anche per le fatture differite, la cui emissione può avvenire, al più tardi, entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione delle operazioni: siano esse cessioni di beni supportate da documento di trasporto oppure prestazioni di servizi corredate da idonea documentazione.

Inoltre, siccome per il primo semestre 2019 è considerata regolare una fattura immediata datata gennaio 2019 e trasmessa entro il 18 febbraio, non si vede per quale motivo non debba considerarsi regolare una fattura differita datata 31 gennaio 2019 (per operazioni effettuate in tale mese) e inviata allo Sdi entro il termine per la liquidazione dell'imposta relativa a gennaio.

Le fatture ricevute

Quanto alle fatture ricevute, non dovrebbero presentarsi problemi particolari. In base alle nuove regole di cui all'articolo 1 del Dpr 100/1998 (come modificato dal Dl 119/2018), se l'operatore riceve una fattura elettronica emessa nel 2019 entro il 15 febbraio (una fattura immediata o differita relativa a un'operazione di gennaio), potrà esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta nella liquidazione del 18, sempre che abbia provveduto alla registrazione del documento entro lo stesso termine del 15 febbraio.

Attenzione, quindi. Per il cedente/prestatore, si considera regolare l'emissione del documento (durante il periodo di moratoria) entro il termine per la liquidazione (di regola, il 16 del mese successivo a quello di riferimento dell'operazione). Per il destinatario della fattura conta invece la ricezione e registrazione entro il 15 del mese successivo a quello dell'operazione.

In base a tali regole, inoltre, entrano nella liquidazione del prossimo 18 febbraio (come documenti

validi per la detrazione dell'imposta) anche le fatture elettroniche differite emesse nei termini a gennaio 2019 (per consegne di beni o prestazioni di servizi di dicembre 2018), sempre che siano ricevute e registrate entro il 15 febbraio.

Nella prossima liquidazione, infine, saranno computate anche le fatture cartacee relative a operazioni 2018, ricevute - nel 2019 - entro il venerdì di questa settimana, 15 febbraio, e che, entro lo stesso giorno, siano anche registrate.

Dovranno invece essere registrate nell'apposito sezionale, confluenndo nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, le fatture cartacee 2018 ricevute entro il 31 dicembre 2018 e che sono state registrate a gennaio 2019 o che saranno registrate fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (30 aprile 2019).

Come gestire gli errori

Eventuali errori nella liquidazione possono determinare la fattispecie dell'omesso o carente versamento d'imposta.

Potrebbe essere il caso di chi riceve un'e-fattura il 16 o 17 febbraio, quindi oltre il termine del 15 del mese fissato dall'articolo 1, Dpr 100/1998 per la ricezione/registrazione delle fatture in corso d'anno, e computa il credito d'imposta nella liquidazione del giorno successivo.

O ancora di chi detrae l'Iva essendo in possesso, alla data della liquidazione, della sola copia analogica del documento.

Rimediare è possibile e il costo è modesto se ci si adopera tempestivamente. La sanzione per il ritardo nel versamento, se eseguito nei 90 giorni dalla scadenza, è del 15% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se si paga nei primi 15 giorni, tuttavia, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimento operoso, poi, tale importo si riduce a un decimo. In pratica, lo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

I CASI TIPO

Quando effettuare la detrazione dell'imposta

Quando si applica la detrazione Iva in base ai diversi momenti di effettuazione delle operazioni

Note: * Sia il 16 febbraio che il 16 marzo cadono di sabato; il termine slitta pertanto a lunedì 18 (rispettivamente, febbraio e marzo)

CASO 1

Esigibilità
gennaio 2019
Ricezione della fattura
gennaio 2019
Registrazione della fattura
gennaio 2019
Detrazione Iva
18 febbraio 2019*
(gennaio 2019)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
gennaio perché in tale mese si sono concentrati tutti i momenti rilevanti (esigibilità per il cedente o prestatore, ricezione e registrazione del documento per il cessionario o committente)

CASO 2

Esigibilità
gennaio 2019
Ricezione della fattura
gennaio 2019
Registrazione della fattura
entro 15 febbraio 2019
Detrazione Iva
18 febbraio 2019*
(gennaio 2019)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
gennaio perché la fattura è registrata entro il 15 del mese successivo ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (articolo 1, Dpr 100/1998, come modificato dal Dl 119/2018)

CASO 3

Esigibilità
gennaio 2019
Ricezione della fattura
gennaio 2019
Registrazione della fattura
febbraio 2019, dal giorno 16
Detrazione Iva
18 marzo 2019*
(febbraio 2019)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
febbraio perché la registrazione della fattura è avvenuta dopo il giorno 15 e, quindi, non è possibile riferirla al mese precedente

CASO 4

Esigibilità
gennaio 2019
Ricezione della fattura
febbraio 2019
Registrazione della fattura
dal 16 febbraio
(o marzo, entro il giorno 15)
Detrazione Iva
18 marzo 2019*
(febbraio 2019)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
febbraio perché la fattura è stata ricevuta in tale mese (e la detrazione non si può fare nel mese precedente) e la registrazione entro il 15 di marzo consente di computare l'Iva nel mese di ricezione

CASO 5

Esigibilità
dicembre 2018
Ricezione della fattura
dicembre 2018
Registrazione della fattura
dicembre 2018
Detrazione Iva
16 gennaio 2019
(dicembre 2018)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
dicembre perché in tale mese si sono concentrati tutti i momenti rilevanti (esigibilità per il cedente o prestatore, ricezione e registrazione del documento per il cessionario o committente)

CASO 6

Esigibilità
dicembre 2018
Ricezione della fattura
dicembre 2018
Registrazione della fattura
gennaio 2019
Detrazione Iva
30 aprile 2019
(dichiarazione annuale)

Modalità di esercizio del diritto alla detrazione:
non è possibile computare l'Iva nella liquidazione di dicembre perché riferita a un'operazione dell'anno precedente e la detrazione va esercitata direttamente nel modello Iva 2019 (previo utilizzo sezionale dedicato)

CASO 7

Esigibilità
dicembre 2018
Ricezione della fattura
gennaio 2019
Registrazione della fattura
gennaio (o febbraio, entro il giorno 15)
Detrazione Iva
18 febbraio 2019*
(gennaio 2019)

Il diritto di detrazione può essere esercitato nella liquidazione relativa a:
gennaio perché la fattura è ricevuta in tale mese (la detrazione non può avvenire nel mese prima perché fattura 2018) e la registrazione entro il 15 di febbraio permette di computare l'Iva nel mese di ricezione